



COMUNE DI RIVALBA

Città Metropolitana di Torino

CAP 10090

TEL. 011/9604527

FAX 011/9816900

C.F. 82500550015 - P.IVA 02053720013

ORDINANZA N. 2/2018

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 in data 16 aprile 2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”* ed in particolare l’art. 4 che sancisce i limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale in base alle diverse zone climatiche;

CONSIDERATO l’art. 5 comma 1 del succitato dettato normativo *“Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”* in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili;

DATO ATTO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RILEVATO che il Comune di Rivalba appartiene alla zona climatica “E” (art. 2 D.P.R. 412/1993), per la quale il succitato articolo 5 del D.P.R. n. 74 in data 16 aprile 2013 consente l’esercizio degli impianti termici di riscaldamento dal 15 ottobre fino al 15 aprile con un limite di 14 ore giornaliere;

PRESO ATTO del perdurare di basse temperature e di pessime condizioni climatiche, tenuto conto delle previsioni che indicano un protrarsi di queste condizioni nei prossimi giorni, e al fine di evitare potenziali disagi alle fasce più deboli della popolazione, si ritiene opportuno prevedere una deroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, di consentire a proroga al funzionamento degli impianti di riscaldamento, per un massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno, come previsto dall’art. 9 comma 2 ultimo periodo del D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 10/91 *“Piano Energetico Nazionale”* ed il relativo decreto d’attuazione D.P.R. 412 del 26 agosto 1993;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 *“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”* e s.m.i.;

AUTORIZZA

per le motivazioni sopra esposte, l’accensione - in deroga al periodo stagionale - degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale, fino al 24 aprile 2018 compreso, per un massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno, nel rispetto della normativa vigente.

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, in base alla legge sul riordino del processo amministrativo L. 2/7/2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, oppure in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell’art. 8 L. 241/90 e s.m.i. si comunica che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Davide Rosso; l’ufficio competente, con sede in Rivalba, via Roma n. 1, è aperto al pubblico il lunedì dalle 9:00 alle 11:00 ed il mercoledì dalle 14:00 alle 16:00, tel. 011.960.45.27, e-mail: tecnico@comune.rivalba.to.it Ulteriori informazioni sul sito web www.comune.rivalba.to.it

Dalla Residenza Municipale, 12 aprile 2018

IL SINDACO
geom. Davide ROSSO
f.to in originale